

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA

L' ASSESSORE

VISTO lo statuto della Regione siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA l'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., che attribuisce agli Assessori regionali le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTO l'articolo 6, comma 2 bis della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e s.m.i. recante le “Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico”;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 intitolata “Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa”;

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i., recante “Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale”;

VISTO la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i. recante i “Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i.”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e s.m.i. recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 aprile 2022 n. 9 concernente il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., intitolata “Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici”;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2000 n. 20, intitolato “Comitato tecnico-scientifico. Nomina e funzioni”;

VISTO il decreto assessoriale n. 24/Gab dell'11 aprile 2019 con il quale sono state individuate le aree costituenti il Parco Archeologico di Tindari ed è stato istituito il Parco Archeologico di Tindari, ricadente nei territori dei comuni di Patti, Milazzo, Terme Vigliatore, Gioiosa Marea e Tripi;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell' iter di ricostituzione del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Tindari:

- il prof. Lorenzo Campagna, professore ordinario di Archeologia Classica presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina, designato quale esperto dal Rettore dell'Università degli Studi di Messina con pec del 5 aprile 2024, registrata al n. 1939/GAB del 08.04.2024, in riscontro ad analogo nota assessoriale n. 1685/GAB del 26.03.2024, ha prodotto la dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i. e la dichiarazione di insussistenza di cause incompatibilità ed inconferibilità, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
- il prof. Marcello Mollica, professore associato in Discipline Demoetnoantologiche (abilitato professore di I fascia dal luglio 2024) dell'Università degli Studi di Messina, designato congiuntamente quale esperto dai sindaci dei comuni di Patti, Milazzo, Terme Vigliatore, Gioiosa Marea e Tripi con pec del 30 aprile 2024, registrata al n. 2347/GAB di protocollo in pari data, in riscontro ad analogo nota assessoriale n. 1686/GAB del 26.03.2024, ha prodotto la la dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i. e la dichiarazione di insussistenza di cause incompatibilità ed inconferibilità, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
- è stato chiesto con nota assessoriale n. 4366/GAB del 03.09.2024 al Rettore dell'Università degli Studi di Messina di designare un ulteriore esperto tra i docenti universitari, scelto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, lett. c), della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, al fine di completare l'acquisizione dei soggetti da nominare in seno al ricostituendo Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Tindari, in conseguenza dell'assenza di '... competenze con una preparazione adatta ad un incarico tanto importante ...' comunicata dal Presidente del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano – con pec del 02.08.2024, registrata al n. 4045/GAB del 02.08.2024, in riscontro ad analogo nota assessoriale n. 1684/GAB del 26.03.2024, sollecitata con note assessoriali n. 3517/GAB del 01.07.2024 e n. 4035/GAB del 02.08.2024;

PRESO ATTO che alla data odierna nessun riscontro è pervenuto da parte del Rettore dell'Università degli Studi di Messina alla citata nota assessoriale n. 4366/GAB del 03.09.2024;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 16.05.1978 n. 5;

RAVVISATA, conseguentemente, la necessità di assicurare il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Tindari, nelle more della definizione della relativa procedura di ricostituzione, procedendo alla nomina di un commissario straordinario;

CONSIDERATO che la dott. ssa Mirella Vinci, Soprintendente Beni Culturali ed Ambientali di Messina con pec del 04.09.2024, registrata al n. 4413/GAB di protocollo del 05.09.2024, ha prodotto la dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i. e la dichiarazione di insussistenza di cause incompatibilità ed inconferibilità, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., nell'ambito del procedimento di nomina del commissario straordinario del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Tindari, avviato con la nota assessoriale n. 4281/GAB del 28.08.2024;

VISTA l'attestazione resa con la nota n. 5435/GAB del 13.09.2024, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29 (Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10) ed al fine di ricoprire l'incarico di commissario straordinario del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Tindari, relativamente all'insussistenza in capo alla dott. ssa Mirella Vinci, Soprintendente Beni Culturali ed Ambientali di Messina, di cause di inconferibilità e incompatibilità, prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., nonché l'assenza di conflitto di interesse;

TENUTO CONTO della esperienza curriculare del soggetto designato, anche in ordine alla tipologia e specificità dell'incarico da assegnare:

d e c r e t a

Articolo 1 - Per le motivazioni di cui in premessa la dott. Mirella Vinci, Soprintendente Beni Culturali ed Ambientali di Messina, è nominata commissario straordinario con i compiti del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Tindari, fino alla ricostituzione del predetto organo e, comunque, per un periodo non superiore a mesi tre dalla data del presente provvedimento.

Articolo 2 – Nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, la dott. Mirella Vinci assolve ai compiti di cui all'articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.

Articolo 3 - L'incarico di commissario straordinario del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Tindari è a titolo gratuito. Verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio a carico del bilancio dell'ente Parco, se dovuto.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche, il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. -

Palermo, lì 13/09/2024

L'Assessore
Dott. Francesco Paolo Scarpinato

**FRANCESCO
PAOLO
SCARPINATO**
Firmato
digitalmente da
FRANCESCO PAOLO
SCARPINATO
Data: 2024.09.13
12:29:28 +02'00'